



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 43/7 del 31.10.2012

Direttive per l'avvio delle procedure per le concessioni demaniali dei compendi ittici (lagune, stagni e laghi salsi e aree demaniali ad essi connesse) per finalità di pesca e acquacoltura.

Disposizioni generali

1. Finalità

1. Le presenti Direttive disciplinano i principi per l'avvio delle procedure relative al rilascio di concessioni demaniali relative ai compendi ittici (lagune, stagni e laghi salsi e aree demaniali ad essi connesse) per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse e complementari.

2. Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle concessioni in oggetto spettano al Servizio Pesca e Acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura a Riforma Agro-Pastorale che, alla luce del combinato disposto dell'art. 15, comma 20, della legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 e dell'articolo 2 della L.R. n. 13/2006, può avvalersi a tal fine della collaborazione delle agenzie agricole e, per le attività di vigilanza, del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale di cui alla L.R. n. 26/1985 e dell'Autorità Marittima, in conformità alla legislazione vigente ed ai protocolli di collaborazione con la medesima stipulati dall'Amministrazione regionale.

Procedimento per il rilascio di concessioni demaniali relative ai compendi ittici (lagune, stagni e laghi salsi e aree demaniali ad essi connesse) per finalità di pesca e acquacoltura

3. Iniziativa per l'avvio della procedura

1. Il rilascio delle concessioni avviene tramite procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di mutuo riconoscimento, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di trasparenza, di libertà di stabilimento in un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza sanciti dagli articoli da 28 a 30 e dagli articoli da 43 a 55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Le procedure di selezione del concessionario per compendi ittici (lagune, stagni e laghi salsi e aree demaniali ad essi connesse) vengono avviate esclusivamente per iniziativa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'Amministrazione mediante pubblicazione di un bando per uno o più beni demaniali aventi la medesima destinazione d'uso.

4. Procedimento

4.1 Avvio del procedimento e pubblicità

1. Il Servizio Pesca pubblica un bando nel quale sono indicati il bene o i beni da assentire in concessione, lo scopo cui devono essere destinati e le eventuali opere da realizzare.
2. Il bando specifica i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di concessione e della documentazione a corredo, esplicita i requisiti di partecipazione per gli operatori economici interessati e i criteri di selezione per l'individuazione dell'operatore economico più idoneo a consentire il perseguimento dell'interesse pubblico ritenuto prevalente.
3. Il bando evidenzia, qualora esistenti, i vincoli ed i condizionamenti all'esercizio delle specifiche attività da parte dei concessionari e individua gli specifici obblighi previsti in capo al futuro concessionario.
4. Il bando è pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione ad esso allegata, nel sito istituzionale dell'amministrazione regionale.
5. L'avviso di pubblicazione del bando, contenente un suo estratto, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, nell'albo pretorio del/i comune/i territorialmente competente/i e, per le concessioni demaniali marittime, negli albi delle autorità marittime competenti.
6. Dell'avvenuta pubblicazione, si dà altresì notizia, quando richiesto in relazione al valore della concessione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
7. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione comparativa per la concessione del bene demaniale non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico.

4.2 Requisiti di partecipazione

1. Nella definizione dei requisiti soggettivi e dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per poter avere in concessione il bene demaniale deve essere rispettato il principio di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

proporzionalità con riferimento alla specifica attività che si ritiene debba essere esercitata su di esso.

2. Al fine di garantire la proficua utilizzazione del bene demaniale, affinché il proponente sia ammesso alla partecipazione alle procedure di selezione per la concessioni di beni demaniali, esso deve dimostrare:

- a) di avere idoneità professionale (iscrizione alla CC.I.AA. per le attività oggetto della procedura, salvo che il concorrente non rientri tra le categorie per le quali l'iscrizione non costituisca un obbligo, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza; iscrizione all'Albo delle Cooperative per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative);
- b) di avere capacità tecnica ed economico – finanziaria, che sia dimostrabile attraverso bilanci ovvero dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ovvero fatturato globale d'impresa e/o fatturato per l'esercizio delle attività per le quali il bene è messo a bando o di attività similari;
- c) di essere in possesso di ogni altro requisito di legge per la specifica attività da svolgere;
- d) di avere capacità giuridica e, pertanto, di possedere i requisiti di ordine generale richiesti dall'Amministrazione regionale nel bando. Sono in ogni caso esclusi dalla procedura di selezione i soggetti che:
 - 1) si trovino in stato di liquidazione;
 - 2) si trovino in stato fallimentare;
 - 3) abbiano in corso altre procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
 - 4) negli ultimi cinque anni siano incorsi nella procedura di decadenza da una concessione demaniale per mancato utilizzo del bene o per mancato adempimento degli obblighi sanciti nell'atto di concessione.

4.3 Criteri generali per la valutazione comparativa delle domande

1. Al fine di individuare l'operatore economico che risulti più idoneo a consentire il perseguimento dell'interesse pubblico ritenuto prevalente attraverso il più proficuo utilizzo del bene demaniale, con particolare riguardo allo sviluppo socio-economico delle comunità di riferimento e allo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, le domande di concessione provenienti dagli operatori economici a fronte delle procedure di evidenza pubblica sono sottoposte a valutazione comparativa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. La valutazione comparativa viene fatta sulla base di un progetto di valorizzazione del bene demaniale contenente la descrizione dell'attività che si intende svolgere e il relativo piano economico-finanziario per la sua proficua utilizzazione.

3. La selezione comparativa delle proposte tiene conto, in relazione alle caratteristiche del bene demaniale, di uno o più dei seguenti criteri generali:

- a) Valorizzazione del bene. Potrà essere valutata la qualità tecnica del progetto anche con riferimento a:
- modalità di gestione della concessione e delle attività di pesca previste;
 - interventi di adeguamento e riqualificazione che si ritengono opportuni per il miglior espletamento dell'attività;
 - descrizione degli interventi e investimenti da realizzarsi a cura e spese del candidato sul bene, su fabbricati/manufatti esistenti;
 - descrizione degli interventi di risanamento conservativo e strutturale nei casi in cui il compendio o sue pertinenze necessiti di tali interventi (demolizione opere non autorizzate; sgombero locali; ripristino manufatti degradati per riportarli alla condizione di normale manutenzione; interventi di ristrutturazione, riqualificazione, messa in sicurezza dei fabbricati, ecc.);
 - manutenzione programmata e a guasto degli impianti e della struttura;
 - personale coinvolto; organico ed aspetti organizzativi della società; organizzazione tecnica dell'azienda;
 - struttura tecnica (biologo od organismo di ricerca) di cui il richiedente si avvale per la gestione tecnico – biologica;
 - attrezzature previste; investimenti per attrezzature accessorie a manufatti/fabbricati e per attrezzature, impianti e cespiti amovibili;
 - possesso di mezzi tecnici, comprese le imbarcazioni regolarmente iscritte negli appositi registri, necessari al razionale utilizzo del bene demaniale; attrezzature, materiale e equipaggiamento tecnico possedute dal concorrente in relazione all'attività;
 - presenza di una unità produttiva nel territorio regionale o impegno a costituirlo.
- b) Sviluppi e ricadute economiche per la località e maggiori livelli occupazionali derivanti dalla valorizzazione del bene oggetto di concessione. A titolo esemplificativo:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- forza lavoro da impiegare; numero di unità lavorative dirette e indirette da impiegare nell'attività;
 - impiego di manodopera locale;
 - impiego di addetti di età inferiore ai 30 anni;
 - investimenti sul territorio, anche finalizzati allo sviluppo della filiera;
 - impegno del concessionario di eseguire attività di pubblico interesse;
 - disponibilità delle strutture o del personale per iniziative pubbliche;
 - eventuali garanzie in termini di fruibilità multiscopo e di accesso regolamentato a tutta la collettività.
- c) Comprovata professionalità ed esperienza maturata nel settore. A titolo esemplificativo:
- documentata esperienza pregressa di gestione dei beni oggetto della procedura o di beni demaniali della stessa tipologia;
 - adeguatezza della forza lavoro da impiegare nell'esercizio della concessione;
 - professionalità degli addetti: titoli professionali posseduti, ivi compresi gli attestati di frequenza di corsi di formazione e di qualificazione professionale;
 - curriculum e formazione del personale preposto alla direzione dell'attività: amministratori di adeguata idoneità professionale per l'esercizio dell'attività.
- d) Qualità e fattibilità economica della proposta in relazione all'orizzonte temporale indicato nel bando, anche sulla base dell'eventuale piano degli investimenti. A titolo esemplificativo:
- qualità e fattibilità economica del progetto;
 - valutazione del piano di gestione economico finanziario che specifichi le risorse da investire, i costi di gestione, computo metrico estimativo delle opere di manutenzione e/o ristrutturazione da realizzarsi;
 - risorse complessive da investire sui beni in concessione;
 - capacità economica e finanziaria in relazione alla qualità e fattibilità economica del progetto, oltre ai requisiti minimi di partecipazione.
- e) Integrazione con altre attività. A titolo esemplificativo:
- integrazione con altre attività economiche della filiera della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito territoriale di riferimento;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- capacità del progetto di sviluppare collaborazioni, interrelazioni e sinergie con altre realtà istituzionali (tale indicatore dovrà essere confortato da idonea documentazione, lettere di condivisione e partecipazione al progetto).
- f) Impatto minore sull'ambiente e sulle risorse naturali dell'attività che si intende svolgere, protezione dell'ambiente e della salute pubblica. A titolo esemplificativo:
- svolgimento di attività con metodi e tecnologie produttive sostenibili;
 - realizzazione di impianti rivolti a conservare e al miglioramento delle condizioni ecologiche delle acque e comunque non inquinanti e maggiormente rispettosi dell'ambiente;
 - utilizzo di materiali e tipologie di attrezzature rispettosi dell'ambiente;
 - utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

4. In accordo con i criteri di valutazione generali di cui al punto 3 il bando definisce nel dettaglio i criteri di valutazione in relazione alla destinazione del singolo bene demaniale e agli eventuali investimenti da effettuare, esplicitando, se opportuno, il singolo criterio in pertinenti voci di dettaglio.

5. Il bando individua per ciascun criterio o sottocriterio un peso parziale che concorra alla determinazione del punteggio complessivo, le modalità di attribuzione dei relativi punteggi e specifiche note esplicative per ciascuna voce.

4.4 Procedura di valutazione delle domande di concessione

1. Una apposita Commissione di valutazione nominata dal Direttore pro-tempore dell'unità amministrativa responsabile del procedimento procede alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 4.2 e alla valutazione comparativa delle domande sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalla Giunta regionale ed esplicitati dal bando.

2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero minimo di tre, con competenze adeguate in riferimento alla procedura.

3. Il Presidente e i Componenti della Commissione sono individuati tra dirigenti e/o funzionari dell'Amministrazione regionale. Possono essere scelti altresì tra dirigenti e/o funzionari di altre amministrazioni pubbliche ovvero, con un criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

4. La Commissione, in base alle valutazioni effettuate, redige la graduatoria delle domande presentate, che viene approvata dal Direttore pro-tempore dell'unità amministrativa responsabile del procedimento.

5. Il responsabile del procedimento sottopone la domanda cui è stato attribuito il punteggio più elevato all'esame di tutte le amministrazioni competenti ad esprimere pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990, durante la quale si procede all'esame contestuale della domanda e della documentazione presentata a corredo, secondo il disciplinare previsto dal bando, ed all'espressione dei suddetti pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati per il rilascio della concessione. Con le stesse modalità tutte le amministrazioni competenti sono tenute ad esprimersi circa le previste attività di gestione e/o manutenzione del bene da effettuarsi nel corso della concessione, nella salvaguardia dei vari interessi pubblici coinvolti.

6. Nel caso in cui una delle amministrazioni pubbliche esprima il proprio dissenso in merito alla domanda cui la commissione di valutazione abbia attribuito il punteggio maggiore indica le modifiche cui è subordinato il rilascio del proprio assenso.

7. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato quali modifiche debbano essere apportate alla domanda o le diverse condizioni richieste per il rilascio della concessione, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione pubblica competente, attribuendo un termine massimo per l'adeguamento della domanda e/o della relativa documentazione allegata.

8. Nel caso in cui la domanda non venga adeguata alle prescrizioni indicate, il Responsabile del procedimento sottopone la domanda che si è classificata seconda nella graduatoria all'esame di tutte le Amministrazioni competenti ad esprimere pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, anche tramite la convocazione di una nuova conferenza di servizi. Con le medesime modalità si procede, se necessario, con le altre domande secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria definitiva.

5 Disciplina di dettaglio del procedimento amministrativo

1. Ulteriori specifiche riguardo al procedimento amministrativo di rilascio delle concessioni sono stabilite dal Direttore pro tempore del Servizio Pesca con apposita determinazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Quale regime transitorio volto a consentire lo sfruttamento del compendio, il Bando può prevedere e dare atto del rilascio contestuale di una concessione provvisoria a precedente concessionario che offra garanzie nella gestione del bene per il periodo che intercorre sino alla conclusione della procedura bandita e al rilascio della concessione definitiva al miglior offerente. I titolari di concessione provvisoria non potranno vantare alcun diritto di insistenza o di preferenza nei confronti degli altri concorrenti.

6 Canoni demaniali

1. Il canone per la concessione dei beni è quantificato sulla base della vigente normativa ed è devoluto alla Regione o allo Stato, in ragione della titolarità del diritto dominicale.

2. La misura dei canoni è aggiornata annualmente in base alla media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori all'ingrosso.

3. Il provvedimento di concessione, contenente la determinazione del canone, costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del canone stesso e di quelli determinati in virtù di successivi adeguamenti.